



## **CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Nota di servizio 35 del 2025

Applicazione dei diritti di copia – Disposizioni operative transitorie a seguito della legge di bilancio 2025 e delle circolari del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 47858.U del 5 marzo 2025 e n. 92153.U del 13 maggio 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dei diritti di copia nel processo civile e penale. In particolare, l'articolo 1, comma 815, lettera a), della citata legge ha modificato l'articolo 269 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, disponendo che "per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico". È stato inoltre inserito il comma 1-bis, che stabilisce che "il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi".

La riforma ha comportato l'integrale sostituzione dell'allegato 8 al testo unico, con l'introduzione di una disciplina semplificata e forfettaria per il rilascio delle copie digitali.

Al contempo, gli allegati 6 e 7 - che disciplinano, rispettivamente, i diritti di copia semplice e i diritti di copia autentica - non sono stati modificati.

Le circolari del Dipartimento per gli Affari di Giustizia n. 47858.U del 5 marzo 2025 e n. 92153.U del 13 maggio 2025, emesse a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio, hanno chiarito che deve ritenersi superata, per incompatibilità con la normativa attuale, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, limitatamente alla seconda parte in cui si prevedeva "Fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate."

Rimane confermata la prima parte dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che recita: "Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, i diritti di copia di cui ((agli Allegati n. 6 e n. 7)) del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento”.

**In attesa di ulteriori istruzioni da parte del Ministero della Giustizia, e al fine di garantire uniformità operativa nelle cancellerie della Corte d’Appello di Milano, si forniscono le seguenti indicazioni.**

Le copie semplici prive di certificazione di conformità, quando vengono estratte direttamente dal fascicolo informatico civile da parte di soggetti abilitati, non sono soggette ad alcun diritto, ai sensi dell’articolo 269, comma 1-bis.

Se la copia semplice è richiesta alla cancelleria e rilasciata in formato digitale, mediante trasmissione telematica o riversamento su supporto informatico, si applicano, sia nel processo civile sia nel processo penale, i diritti forfettari di cui all’allegato 8, pari a 8 euro per l’invio telematico e a 25 euro in caso di rilascio su supporto fisico.

Se la copia semplice viene rilasciata in formato cartaceo, si applicano i diritti di cui all’allegato 6, con maggiorazione del 50 per cento, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, citato.

Le copie autentiche, corredate di certificazione di conformità, rilasciate su supporto cartaceo sono soggette ai diritti previsti dall’allegato 7, anch’essi aumentati del 50 per cento in applicazione della medesima disposizione.

In caso di rilascio digitale, sia tramite invio telematico sia su supporto informatico, si applicano i diritti di copia autentica di cui all’allegato 7, calcolati in base al numero di pagine.

Per i procedimenti penali, l’articolo 269-bis stabilisce che la trasmissione da parte delle cancellerie o segreterie del duplicato o della copia informatica di atti e documenti è soggetta al diritto forfettario previsto dall’allegato 8.

Restano ferme, con riguardo ai casi disciplinati, le ulteriori disposizioni generali del D.P.R. 115/2002, tra cui la triplicazione dei diritti in caso di rilascio urgente entro due giorni (articolo 270), la riduzione della metà dei diritti nei procedimenti davanti al giudice di pace (articolo 271), e l’aggiornamento triennale degli importi secondo l’indice ISTAT (articolo 274).

Le presenti disposizioni sono emanate in attesa di eventuali ulteriori istruzioni o chiarimenti da parte del Ministero della Giustizia.

Il presente ordine di servizio è comunicato ai Coordinatori di Settore e ai Responsabili delle Cancellerie della Corte d’Appello di Milano e, per conoscenza, al Presidente della Corte e all’Ordine degli Avvocati di Milano.

Il Dirigente amministrativo della Corte